

ARPAV

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO




Servizio di Fisica

Via D'Annunzio n. 12 - 31100 Treviso - tel 0422 558563/1 - fax 0422 558563


Oggetto: osservazioni sulla bozza di regolamento del Comune di Castelfranco V. per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e delle stazioni radiotelevisive.

- Si ritiene che un punto critico del regolamento sia l'articolo 5, specie laddove introduce delle *distanze di rispetto* dagli edifici adibiti a permanenza prolungata e dalle "strutture sensibili", distanze che non sono esplicitamente previste né dal DM 381, né dalla DGR 5268/98, i quali pongono piuttosto l'accento sui *valori di cautela* da rispettarsi presso gli edifici a possibile permanenza prolungata della popolazione, riservando alla regione e alla provincia la fissazione di eventuali obiettivi di qualità. L'orientamento dato alle amministrazioni comunali dalla Delibera regionale è quello di predisporre un piano di localizzazione che individui i siti di possibile installazione, piuttosto che un regolamento che ponga dei divieti.
- Si segnala che la distanza di 150 m non è di per sé garanzia dell'ottenimento di valori di campo elettromagnetico necessariamente più bassi di quelli che si hanno a distanze inferiori: a titolo di esempio, la figura seguente mostra l'andamento del campo elettrico a varie altezze dal suolo in funzione della distanza orizzontale, nella direzione di puntamento di un'antenna frequentemente utilizzata nelle stazioni radio base. L'antenna è stata ipotizzata con il centro elettrico a 30 m da suolo, con una potenza di 50 W, e con un abbassamento (tilt) di 2° della direzione di massimo irraggiamento.

Esempio di andamento del campo elettrico in funzione della distanza orizzontale da un'antenna per SRB (mod. Kathrein K630690) - altezza centro elettrico antenna 30 m - tilt 2° - P=50 W



Sito sensibile a distanza < 350m



- La frase di cui al comma 1 dell'articolo 5 "Entro il raggio di 400 m dall'impianto, l'antenna non può avere direzioni di massimo irraggiamento verso una struttura sensibile" può eventualmente fornire lo scunto per stabilire un criterio che non sia esclusivamente quello della distanza di rispetto. Si suggerisce che potrebbe essere riformulata nel modo seguente: "E' vietato installare le SRB all'interno delle aree di pertinenza delle strutture sensibili. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione che frequenta tali strutture, entro un raggio di 350 m da una SRB, la proiezione sul piano orizzontale della direzione di puntamento delle antenne trasmettenti deve formare, con la semiretta passante per il sito di installazione e per il punto dell'edificio più vicino alla direzione di puntamento, un angolo α maggiore di 30° " (v. figura qui sopra). Il divieto di installare le stazioni radio base nelle aree di pertinenza dei siti sensibili, deriva dalle indicazioni contenute nella DGR n. 5268/98 (in particolare al punto c3). Il porre delle restrizioni sulle direzioni di puntamento dei settori che compongono le stazioni radio base (che nella maggior parte dei casi sono in numero di 3) consente, sfruttando le caratteristiche che hanno la maggior parte delle antenne trasmettenti utilizzate dai gestori (di solito, a un angolo di circa 30° sul piano orizzontale dalla direzione di puntamento si dimezza la densità di potenza emessa dall'antenna), di ottenere la riduzione di circa il 30% i valori di campo elettrico e magnetico che sarebbero altrimenti presenti se il sito sensibile si trovasse nella direzione di puntamento delle antenne. Si è considerata una distanza di 350 m piuttosto che di 400 m, in quanto è la distanza che viene considerata rilevante nel protocollo ARPAV di valutazione preventiva delle stazioni radio base per telefonia cellulare.
- Considerando che la legge regionale n. 29/93 include nel suo campo d'applicazione gli impianti per telecomunicazioni con potenza in antenna superiore a 7 W, si suggerisce di adattare il regolamento a tale soglia. In effetti le microcelle, data la loro bassa potenza e di conseguenza le emissioni relativamente scarse, potrebbero ragionevolmente essere trascurate (attualmente, su tutto il territorio provinciale ve n'è in funzione solamente una, a Treviso, con una potenza in antenna di 4 W). L'articolo 3 potrebbe essere semplificato eliminando i riferimenti alle microantenne e alle microstazioni.
- Si suggerisce di uniformare la definizione di "obiettivo di qualità" di cui al punto j) dell'articolo 3, a quella data dall'allegato A del DM 381/98.

Treviso, 4 luglio 2000

Il Fisico
Dott. Franco Andolfato

FRANCO ANDOLFATO



C

O

N

A

C

E

M